

Civile Ord. Sez. 2 Num. 486 Anno 2018

Presidente: MATERA LINA

Relatore: PICARONI ELISA

Data pubblicazione: 11/01/2018

ORDINANZA

sul ricorso 30055-2014 proposto da: G.R., titolare dell'omonima Ditta individuale, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PIETRO MIGLIOSI;

ricorrente

contro

A. ASS.ICURAZIONI S.p.A., in persona del legale 2256 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OTRANTO 36, presso lo studio dell'avvocato MARIO MASSANO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati PAOLO FRANCESCHINI, RICCARDO TEDESCHI;

controricorrente

avverso la sentenza n. 45/2014 del TRIBUNALE di VERONA EX SEZIONE DIST. di LEGNAGO, depositata il 13/01/2014...*omissis*;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/09/2017 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'appello di Venezia, con ordinanza comunicata in via telematica in data 13 ottobre 2014, ha dichiarato inammissibile ex artt. 348-bis e ter cod. proc. civ. il gravame proposto da R.G. avverso la sentenza del Tribunale di Verona - sezione distaccata di Legnago n. 45 del 2014, e nei confronti di A. Assicurazioni s.p.a.

2. Il Tribunale aveva condannato il sig. G. a rifondere alla società di assicurazioni l'importo di euro 50 mila che la stessa aveva corrisposto alla propria assicurata R.C. s.r.l. per il furto dell'autovettura perpetrato mentre la stessa si trovava presso l'autolavaggio del sig. G..

3. Per la cassazione della sentenza del Tribunale ricorre R.G., sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso A. Assicurazioni spa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è infondato.

1.2. Con il primo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione dell'art. 2222 cod. civ., anche in relazione all'art.1766 cod. civ., e il ricorrente contesta di avere assunto l'onere di deposito e conseguente custodia del veicolo in oggetto. Come era emerso dalle dichiarazioni testimoniali, il veicolo era stato lasciato nel piazzale della stazione di lavaggio con le chiavi inserite nel quadro, e il conducente si era allontanato, sicché il ricorrente aveva provveduto al lavaggio e poi aveva spostato l'auto per proseguire il lavoro sugli altri veicoli.

All'esito dell'operazione di lavaggio, il ricorrente aveva adottato- chiuso l'auto e riposto le chiavi nella cassetta apposita, così facendo tutto quanto era nelle sue possibilità per evitare il furto.

2. Con il secondo motivo è denunciata violazione dell'art. 1117 [recte: 1177] cod. civ. assumendosi che, a fronte della natura accessoria dell'obbligo di custodia, il giudizio di responsabilità avrebbe dovuto essere effettuato sulla base dei principi generali della responsabilità per colpa, secondo il modello del buon padre di famiglia, con conseguente attenuazione del criterio di diligenza previsto specificamente per la responsabilità ex recepto dall'art. 1177 cod. civ.

3. Con il terzo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 1766 e 1771 cod. civ., sul rilievo che l'obbligo di custodire il veicolo doveva intendersi limitato al tempo necessario per l'esecuzione del lavaggio, giacché nessun accordo era stato raggiunto per il tempo successivo. Nella specie, il veicolo era stato lasciato presso la stazione di lavaggio alle ore 12.00 e il furto era avvenuto intorno alle ore 17.00, donde l'irragionevolezza della decisione del Tribunale, che imponeva al lavoratore autonomo di dotarsi di strumenti e/o personale in grado di custodire veicoli ben oltre il tempo necessario ad effettuare la prestazione offerta, senza alcuna proporzione sotto il profilo economico.

4. Le doglianze, che possono essere esaminate congiuntamente perché connesse, sono infondate.

4.1. Ferma la ricostruzione in fatto operata dal Tribunale, che non è contestata e che comunque non è sindacabile a fronte di censure prospettate per plurime violazioni di legge, la decisione impugnata ha fatto applicazione del principio ripetutamente affermato da questa Corte regolatrice, secondo cui il prestatore d'opera, se conviene con

il committente di prendere in consegna il bene per l'esecuzione della prestazione principale su di esso, assume, ai sensi degli artt. 2222 e 1177 cod. civ., anche l'obbligo accessorio di custodirlo fino alla riconsegna, pure in caso di deposito a titolo gratuito o di cortesia (ex plurimis, Cass. 18/09/2008, n. 23845, in fattispecie analoga; Cass. 30/09/2009, n. 20995, in riferimento a furto avvenuto in un cantiere edilizio, dopo la cessazione del rapporto principale di appalto).

4.2. La diligenza richiesta al prestatore d'opera, di adottare le cautele necessarie alla custodia fino al momento della riconsegna, nel caso di specie si risolveva nel riporre le chiavi dell'auto in luogo non accessibile ad estranei, mentre il Tribunale ha accertato che le chiavi erano state riposte «in una cassetiera posizionata all'esterno dell'ufficio della ditta convenuta».

5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 2.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 21 settembre 2017.

Il Presidente

Depositato in cancelleria

Roma 11 gennaio 2018